

FISCALITÀ |

Riforma fiscale e libera professione: cosa prevede il disegno di legge delega?

Approvato lo scorso 5 ottobre dal Consiglio dei Ministri, il disegno si sofferma anche sulla revisione delle deduzioni per chi esercita la libera professione

DI LUCA BERTONI*

Nella seduta del 5 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di Legge per la revisione del sistema Fiscale. Tale Disegno di Legge contempla due articoli interessanti per chi esercita la Professione, sia in forma singola che attraverso la costituzione di una Società di Ingegneria, Società di Professionisti o Società tra Professionisti.

IL GRUPPO DI LAVORO FISCALITÀ CROIL E CNI

All'articolo 3 del Disegno di legge si evidenzia il passaggio relativo alla revisione delle deduzioni "per tenere conto della loro finalità e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta".

A tal proposito è utile ricordare il prezioso lavoro fatto, un paio di anni fa, in seno alla CROIL sui temi della fiscalità del professionista, che aveva poi indotto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri a costituire un apposito gruppo di lavoro. Circostanza da rimarcare perché tale Gruppo di Lavoro ha colmato una carenza di azione in tale senso da parte del Consiglio Nazionale Ingegneri negli anni scorsi, nonostante l'attribuzione di una specifica delega a un Consigliere Nazionale. Le proposte scaturite dal lavoro del Gruppo di Lavoro sono in gran parte finalizzate proprio alla revisione delle deduzioni delle spese inerenti le attività professionali.

È noto a tutti gli operatori del settore, infatti, che alcune spese che i professionisti sostengono nella conduzione del proprio studio professionale o della propria Società

di Ingegneria, Società di Professionisti o Società tra Professionisti, sono parzialmente deducibili:

- le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti, e l'IVA risulta essere invece un costo in quanto non deducibile;
- le spese relative a vitto e alloggio per trasferite sono deducibili nella misura del 75% del loro importo e nel limite del 2% dei compensi percepiti, l'IVA è deducibile;
- i costi sostenuti per la gestione della propria autovettura sono deducibili nella misura del 20%, l'IVA è deducibile nella misura del 40%;
- le spese di viaggio con mezzi pubblici sono integralmente deducibili, l'IVA risulta invece essere un costo in quanto non deducibile;
- le spese telefoniche sono deducibili all'80%.

All'interno del Gruppo di Lavoro avviato dal CNI era stato rilevato come la totale tracciabilità dell'attività professionale, attraverso lo strumento della fattura elettronica, deve essere correlata a una profonda revisione del sistema di deduzione delle spese inerenti l'attività professionale, proprio per tenere conto "dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta", come precisa il recente Disegno di Legge delega.

L'effetto iniquo del taglio alle deduzioni è infatti chiaro: ricucendo "artificiosamente" le spese sostenute (componente negativa di reddito), si incrementa l'importo dell'utile soggetto a tassazione. L'applicazione dell'aliquota, dell'IRPEF o dell'IRES, a un utile "artificio-

samente" incrementato comporta un importo di tassazione maggiore. Essendo però l'utile reale inferiore a quello soggetto a tassazione, se ne deduce che l'aliquota effettivamente applicata al professionista è maggiore rispetto a quella applicata ai redditi di lavoratori che non esercitano la professione.

TASSAZIONE E MANCATE DEDUZIONI: UN ESEMPIO

Se si ipotizza di aver fatturato nel corso di un anno 60.000 euro e di aver sostenuto spese per 30.000 euro. L'utile reale è pari a 30.000 euro. Per effetto delle regole oggi vigenti vengono considerate spese deducibili per 15.000 euro. L'utile



sogetto a tassazione viene così incrementato a 45.000 euro. Per effetto delle aliquote scalari, l'aliquota da applicare a un reddito di 30.000 euro è pari al 25,73%, mentre quella da applicare a un reddito di 45.000 euro è pari al 29,82%.

In questo caso, quindi, l'importo corretto delle tasse sarebbe stato di 30.000 x 25,73% = 7.719 euro; invece l'importo, per effetto delle mancate deduzioni, è pari a 45.000 x 29,82% = 13.419 euro. Rapportando, in questo esempio, l'importo delle tasse effettivamente applicate (pari a 13.419 euro) al reddito economicamente reale (pari a 30.000 euro, reale differenza tra costi e ricavi), se ne ricava l'aliquota effettivamente applicata: 13.419 euro / 30.000 euro = 44,73%. Valore del tutto iniquo se teniamo conto che l'aliquota massima prevista per i redditi IRPEF è del 43% per i redditi superiori a 75.000 euro. Nella tabella 1 e tabella 2 viene illustrata la scansione delle aliquote, così come disciplinate dalla normativa vigente, e il valore dell'aliquota reale.

FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRACCIABILITÀ

Nel Gruppo di Lavoro CNI era stato anche rilevato, con il prezioso supporto del Dottor Estrafallaces della Fondazione CNI, come l'ammontare delle deduzioni nelle attività professionali, fossero di gran lunga inferiori all'extra gettito provocato dall'introduzione della fatturazione elettronica. A tal proposito ricordiamo che sempre il Sole 24 Ore dello scorso 9 ottobre riportava un titolo significativo: "Ruffini: con l'e-fattura 2 miliardi in più".

IL CNI RIPRENDA L'IMPEGNO SULLA FISCALITÀ

È quindi ora che il Consiglio Nazionale riprende con forza l'interlocuzione con le Istituzioni per portare il proprio prezioso contributo al percorso di approvazione della Delega Fiscale e di tutti i conseguenti atti legislativi. Una corretta determinazione del reddito imponibile, che sia rappresentativo dei reali incassi (oggi "certificati" anche dalla fatturazione elettronica) e delle reali spese sostenute nell'esercizio della professione, è certamente fattore di maggiore competitività.

*PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI LODI E COORDINATORE AREA ENERGIA E AMBIENTE DELLA CROIL

IL TESTO APPROVATO DAL CdM

Articolo 3

(Revisione del sistema di imposizione personale sui redditi)
Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) progressiva e tendenziale evoluzione del sistema verso un modello compiutamente duale che preveda:

- 1) l'applicazione della medesima aliquota proporzionale di tassazione ai redditi derivanti dall'impiego del capitale, anche nel mercato immobiliare, nonché ai redditi direttamente derivanti dall'impiego del capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo condotte da soggetti diversi da quelli a cui si applica l'imposta sul reddito delle società (IRES);
- 2) l'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ai redditi diversi da quelli di cui al n. 1) e la sua revisione secondo i principi specificati alla lettera b);

b) revisione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) finalizzata a garantire che sia rispettato il principio di progressività dell'IRPEF e a:

- 1) ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF anche al fine di incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito, nonché l'attività imprenditoriale e l'emersione degli imponibili;
- 2) ridurre gradualmente le variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF;

Nell'applicazione dei numeri 1) e 2) si intendono per aliquote medie e marginali effettive quelle derivanti dall'applicazione dell'IRPEF senza tenere conto né dei regimi sostitutivi né delle detrazioni diverse da quelle per tipo di reddito.

c) riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta;

d) armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione dell'imposta.

All'attuazione delle disposizioni di delega di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 70, comma 2, della presente legge.

Articolo 4

(Revisione dell'IRES e della tassazione del reddito di impresa)

Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme in materia di IRES e tassazione del reddito di impresa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) coerenza del complessivo sistema di tassazione del reddito d'impresa con il sistema di imposizione personale sui redditi di tipo duale previsto all'articolo 3;

b) semplificazione e razionalizzazione dell'IRES, finalizzato alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civili e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti;

c) revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali paesi europei;

d) tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale.

Aliquote IRPEF (proporzionale)

Valore iniziale	Valore finale	Percentuale
0	€ 15.000	23,00 %
€ 15.000	€ 28.000	27,00 %
€ 28.000	€ 55.000	38,00 %
€ 55.000	€ 75.000	41,00 %
€ 75.000		43,00 %

Aliquote IRPEF (proporzionale)

Reddito	Tasse	Percentuale
€ 15.000	€ 3.450	23,00 %
€ 30.000	€ 7.720	25,73 %
€ 45.000	€ 13.420	29,82 %
€ 60.000	€ 19.270	32,12 %
€ 75.000	€ 25.420	33,89 %
€ 90.000	€ 31.870	35,41 %
€ 100.000	€ 36.170	36,17 %
€ 150.000	€ 57.670	38,45 %